



Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

La Previdenza di Inarcassa

SEMINARIO

Il Presidente, Paola Muratorio

VENEZIA, 21 FEBBRAIO 2014

Indice

Premessa: il sistema pensionistico italiano

L'importanza della comunicazione agli iscritti

Inarcassa: le nuove regole previdenziali

1. Il regime del finanziamento
2. Le prestazioni previdenziali
 - 2.1 *La nuova Pensione di Vecchiaia Unificata*
 - 2.2 *La pensione minima*
 - 2.3 *Il regime transitorio*
3. Le prestazioni assistenziali

Spunti comparativi con la Gestione Separata INPS

Premessa: il sistema pensionistico italiano

I pilastro

Sistema Pubblico

- **dipendenti pubblici**
- **dipendenti privati**
- **lavoratori autonomi**
(artigiani, commercianti,
coltivatori diretti)



Enti previdenziali pubblici

- **INPS** (che ha di recente incorporato
INPDAP e ENPALS)

Sistema Privato

- **liberi professionisti ...**
(ingegneri, architetti, geometri,
avvocati ... e anche medici, giornalisti
in qualità di dipendenti)



Enti/Casse

- **Enti/Casse privatizzate dlgs.
509/1994**
(Inarcassa, Cassa geometri, Cassa Forense
...)
- **Enti privati d.lgs. 103/1996**
(EPPI, EPAP ...)

Principali caratteristiche:

→ adesione: *obbligatoria*

→ regime di finanziamento: *a ripartizione*

II pilastro

Fondi pensione
(previdenza complementare
su base collettiva e individuale)
di cui al d.lgs. 252/2005



- Fondi negoziati
- Fondi aperti
- PIP (Piani Individuali Pensionistici)
- Fondi preesistenti

III pilastro

**Assicurazioni
sulla vita**
(su base individuale)



- Contratti di assicurazione
**non regolati dal d.lgs.
252/2005**

Principali caratteristiche:

- adesione: *volontaria*
- regime di finanziamento: *a capitalizzazione*

Le modalità di finanziamento

La distinzione fra sistemi *a ripartizione* e *a capitalizzazione* dipende dalla *modalità di finanziamento*

Sistemi a ripartizione ***(pay-as-you-go)***

Sistema tecnico-finanziario in cui i contributi versati dagli iscritti (attivi) sono utilizzati per pagare le rate (correnti) delle pensioni in essere

- *in genere è il sistema utilizzato dalla previdenza obbligatoria di I pilastro, che presenta, al suo interno, elementi solidaristici e di redistribuzione*
- **ai fini dell'equilibrio finanziario, i sistemi a ripartizione non hanno problemi in periodi di forte crescita economica e occupazionale, mentre entrano in crisi in presenza di bassi livelli di sviluppo economico e occupazionale e di processi di invecchiamento della popolazione**

vs. Sistemi a capitalizzazione

Sistema tecnico-finanziario in cui i contributi versati da ciascun iscritto sono accumulati, investiti e rivalutati in base al rendimento finanziario netto derivante dal loro impiego finanziario

- *in genere è il sistema utilizzato dalla previdenza complementare di II pilastro, che non prevede interventi solidaristici*
- **ai fini dell'equilibrio finanziario, i sistemi a capitalizzazione sono meno esposti agli andamenti dei livelli occupazionali e al processo di invecchiamento della popolazione, ma risentono fortemente dell'andamento dei mercati finanziari**

Le modalità di calcolo della pensione | 1

La distinzione fra metodo di calcolo *retributivo* e *contributivo* della pensione

I *due diversi criteri* di determinazione delle pensioni

- metodo di calcolo **retributivo**
- metodo di calcolo **contributivo**

prescindono dalle *modalità di finanziamento*

Metodo retributivo

la pensione annua è pari ad una *percentuale del reddito pensionabile*

vs.

Metodo contributivo

la pensione annua è ottenuta dividendo il *montante contributivo* individuale per la *speranza di vita all'età del pensionamento*

$$P = \beta * R_p * a \quad \text{dove:}$$

β = coefficienti di rendimento annuo
attribuiti per ogni anno di
anzianità contributiva

R_p = retribuzione pensionabile
pari ad una media dei redditi*
percepiti durante (una parte o
tutta) la
vita lavorativa

a = anzianità contributiva

$$P = f(MC; Ct) \quad \text{dove:}$$

MC = montante contributivo individuale
ottenuto con la capitalizzazione dei
contributi, a un tasso fissato
convenzionalmente (solitamente Pil
o Monte redditi) o al tasso di
rendimento dei mercati finanziari

Ct = coefficiente di trasformazione
costruito tenendo conto della speranza
di
vita al pensionamento (divisore o
moltiplicatore, a seconda che
rappresenti la speranza di vita o il suo
reciproco)

* con redditi molto bassi, anche con il metodo di calcolo retributivo, la pensione sarà molto bassa

Le tappe principali

Le leggi istitutive della previdenza italiana si collocano fra fine 1800 e inizi 1900

→ **per tutta la prima metà del 1900** → **modello delle assicurazioni sociali**

1948 Costituzione repubblicana:

la previdenza sociale diviene un diritto costituzionale

1952 passaggio dal *sistema a capitalizzazione* a quello *a ripartizione* (**L. 218/1952**)
(*la svalutazione post bellica aveva reso il sistema insostenibile*)

1952 nasce *Cassa Forense* (in cui confluisce il patrimonio del soppresso Ente di previdenza degli Avvocati istituito nel 1933)

1958 nasce *Inarcassa*

1969 passaggio dal metodo di *calcolo contributivo* a quello *retributivo* (**L. 153/1969**),
introdotta la pensione sociale e l'integrazione al trattamento minimo (*sull'onda dell'euforia della crescita Italiana, senza guardare al futuro*)

→ **Inarcassa, Cassa Forense e le altre Casse dei liberi professionisti fanno parte del sistema pubblico**

Un processo di Riforma lungo 20 anni: *da Amato '92 a Fornero 2011*

1992 prende avvio il *processo di riforma* sull'onda di una drammatica emergenza finanziaria per il sistema paese e di fortissime pressioni sul cambio della lira: vengono prese drastiche misure di riequilibrio dei conti pubblici con il varo, in campo previdenziale, della c.d. *Riforma Amato*, decreto lgs. 503/1992

seguono in rapida successione

- *Riforma Dini*, legge 335 del 08/08/1995
→ segna la lunghissima transizione al metodo contributivo
- *Riforma Prodi*, legge 449 del 27/12/1997
- *Riforma Maroni*, legge delega 243 del 23/08/2004
- *Legge sul welfare*, legge 247 del 24/12/2007
- *Legge 102/2009 art. 22-ter comma 1 e 2*
- *Legge 122/2010 (di conversione D.L. 78/2010)*
- *D.L. 98/2011, c.d. manovra estiva*
- *D.L. 138/2011, c.d. manovra di ferragosto*

fino ad arrivare alla

2011 *Riforma Fornero*, D.L. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia) → che chiude il passaggio al metodo contributivo

La Riforma Dini introduce una
una *netta distinzione* fra *2 categorie di lavoratori*:

*i dipendenti e
alcune categorie di lavoratori
autonomi*

assicurati presso
gli *Enti pubblici*

i liberi professionisti

assicurati presso le *Casse*
→ **disponendo di conti in ordine e di dinamiche
favorevoli per iscritti e pensionati,
le Casse “uscivano” dal sistema pubblico
per intraprendere un percorso autonomo**

Il D.lgs. 509/1994 consente di trasformare, a decorrere dall'1/1/1995, gli Enti di previdenza delle categorie professionali in *associazioni* o in *fondazioni di diritto privato*

- con il compito di garantire la previdenza di 1° pilastro
- con autonomia gestionale, organizzativa e contabile
- in un quadro di efficienza della gestione, adeguatezza, solidarietà e equità, a condizione di *non* usufruire di “*finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario*”

Il sistema delle Casse

Le Casse sono *Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza di diritto privato*, rivolti, in massima parte, ai *liberi professionisti*



➤ *Enti/Casse privatizzate*
in seguito al *d.lgs. 509/1994*

→ trasformazione in Enti
di diritto privato senza
scopo di lucro

*(Inarcassa, Cassa Geometri,
Cassa Forense, Cassa
Commercialisti ...)*



➤ *Enti privati* istituiti
a seguito al *d.lgs. 103/1996*

→ copertura previdenziale ad alcune
categorie di professionisti non
ancora soggetti a tutela previdenziale
(EPPI, EPAP ...)

Controllo sugli Enti previdenziali (pubblici e privati)

➤ Corte dei Conti

→ esercita il controllo sulla gestione finanziaria, riferendo al Parlamento

➤ Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

→ esercita il controllo su:

- **efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, equilibrio delle gestioni e utilizzo dei fondi disponibili;**
- **operatività delle leggi in materia previdenziale e coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale**

Vigilanza specifica sulle Casse

➤ **Ministeri Vigilanti (*Ministero Lavoro e Ministero Economia e Finanze*)**

→ oltre ad esercitare la Vigilanza degli Enti previdenziali di diritto privato (*d.lgs. 509/1994, art. 3*) hanno anche fra i compiti:

- l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti e le relative modifiche/integrazioni
- l'approvazione delle delibere in materia di contributi e prestazioni
- la formulazione di rilievi sui bilanci di esercizio, sui criteri di individuazione e ripartizione

del rischio nella scelta degli investimenti, sulle delibere contenenti criteri direttivi generali

➤ **COVIP (*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*)**

→ esercita il “controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sul patrimonio” degli Enti previdenziali di diritto privato (*D.L. 98/2011, art. 14*) e riferisce ai Ministeri Vigilanti delle risultanze del controllo effettuato, ogni anno, mediante una Relazione, in cui, per ciascun ente, devono essere fornite informazioni sulla complessiva articolazione delle attività detenute, sia di natura mobiliare che immobiliare, sulla relativa redditività, sulla politica di investimento


Inarcassa: alcuni dati di riferimento

Iscritti, Pensionati e Patrimonio netto, 2008-2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totale iscritti <i>(include i pensionati contribuenti)</i>	143.851	149.101	155.208	160.802	164.731	167.092
Totale Pensionati <i>(include i pensionati contribuenti)</i>	13.196	14.755	16.369	17.941	20.004	22.959
Patrimonio (000 €)	4.327.035	4.961.393	5.405.266	5.763.054	6.508.948	7.216.678

Nota: dati provvisori per il 2013

Il patrimonio netto, 2000-2013



Nota: dati provvisori per il 2013

Ma chi è Inarcassa?

L'importanza della comunicazione agli iscritti

Informarsi
per conoscere

conoscere per scegliere

scegliere
per essere consapevoli

Essere consapevoli
per costruire meglio
la propria pensione

La comunicazione

>> Informarsi per conoscere

**Il nostro compito è di *diffondere*
*e tutelare la cultura previdenziale.***



***A voi spetta il compito di *informarvi*
perché ogni libero professionista
è *protagonista del proprio futuro*
previdenziale.***



La comunicazione

>> Informarsi per conoscere



I social network *non sempre aiutano a capire*
Quindi *attenzione al 'pericolo rete'*

Navigare sì, ma in acque sicure
su *www.inarcassa.it*



Inarcassa: le nuove regole previdenziali

Il Decreto “Salva Italia” (DL 201/2011), emanato a dicembre 2011 dal Governo Monti, ha imposto a tutte le Casse di previdenza una verifica straordinaria della sostenibilità finanziaria a 50 anni da predisporre in tempi ristrettissimi

→ sulla base del *solo saldo previdenziale*

- Inarcassa **ha disegnato le nuove regole previdenziali, con il passaggio, dal 1° gennaio 2013, al metodo di calcolo contributivo in forma pro rata**

disegnato *ad hoc* per conservare le peculiarità solidaristiche del sistema retributivo e per garantire:

- Sostenibilità finanziaria
- Adeguatezza
- Equità e solidarietà
- Trasparenza

e che richiede anche:

- Responsabilità

Sostenibilità finanziaria

→ Le nuove regole previdenziali garantiscono l'equilibrio finanziario di lungo periodo (*equilibrio strutturale*)



certezza per le nuove generazioni di pagamento delle pensioni

grazie alla presenza di *meccanismi automatici di riequilibrio*

fra cui:

- Coefficienti di Trasformazione specifici e aggiornati ogni anno
- Età pensionabile agganciata alla speranza di vita
- Tasso di capitalizzazione dei contributi pari alla variazione del Monte redditi

ma garantiscono:

Adeguatezza

→ accredito figurativo per i giovani
e contribuzione volontaria

Equità

→ garantito un minimo sulla rivalutazione
dei contributi

Solidarietà

→ retrocessione a previdenza di parte
del contributo integrativo
→ pensione minima con “prova dei mezzi”

Assicurano

Trasparenza

→ metodo contributivo favorisce la trasparenza



richiede dunque una *più netta separazione fra previdenza e assistenza*

ma richiedono:

*Responsabilità/
consapevolezza*

→ l'*informazione* è fondamentale



perché consente scelte consapevoli

La Contribuzione

➤ La contribuzione è rimasta *invariata* rispetto a quanto previsto dalla Riforma del 2008

➡ in aumento solo i **contributi minimi**
(nel 2013, a 2.250 € per il soggettivo e a 660 € per l'integrativo),

non certo per assicurare la sostenibilità del sistema



ma per consentire un “**ritorno**” pensionistico
comunque **superiore** all'assegno **sociale del sistema pubblico**

I contributi minimi, 2014: confronto con le principali Casse

(importi in euro correnti, Casse in ordine decrescente rispetto al "Totale")

	Contributo soggettivo minimo (A)	Contributo integrativo minimo (B)	Contributo di maternità (C)	TOTALE (A+B+C)
Cassa Ragionieri	3.111	775	44 ⁽¹⁾	3.930
Cassa Forense	2.780	700	151	3.631
Cassa Geometri	2.500	1.000	22 ⁽¹⁾	3.522
Cassa Commercialisti	2.590	777	104 ⁽¹⁾	3.471
Inarcassa	2.275	670	83	3.028

(1) Valore riferito al 2013.

Geometri: **2014 uguali 2013.**

Forense, Commercialisti, Inarcassa: **valori 2014 adeguati inflazione del 2013**

➤ *Inarcassa mantiene anche nel 2014 i contributi più bassi*

La contribuzione nel 2014: riepilogo

➤ Contributo soggettivo

- Aliquota (*in % del reddito professionale con spostamento da assistenza a Previdenza della contribuzione soggettiva dello 0,5%*) 14,5%
- Minimo 2.275

➤ Contributo integrativo

- Aliquota (*in % del volume d'affari*) 4,0%
- Minimo 670

→ Collaborazione fra professionisti

Dal 1 ° gennaio 2013, il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria per consentire l'accredito dei contributi integrativi anche a chi lavora per altri professionisti

Il contributo soggettivo

- **innalzamento** del tetto reddituale (a 120.000 euro)
su cui è dovuta la **contribuzione soggettiva (del 14,5%) a fini previdenziali**
e contestuale abolizione del 3% sopra il tetto
- **applicazione** dei contributi minimi ai pensionati contribuenti
- nella misura del 50% del contributo minimo pieno
- **Confermate** le agevolazioni contributive per i giovani iscritti, *con riduzione per i primi 5 anni e fino all'età max di 35 anni*

>> Il contributo soggettivo

Le nuove regole previdenziali hanno introdotto il riconoscimento, da parte di Inarcassa, di un *accredito figurativo* in relazione alle agevolazioni contributive per i giovani

- a condizione del raggiungimento di un'anzianità minima di 25 anni a contribuzione piena



per evitare che, nel metodo contributivo, la mancata contribuzione possa avere effetti negativi *sull'importo di pensione futura* e dunque *sull'adeguatezza delle prestazioni dei giovani*

>> Il contributo soggettivo

➤ *introduzione di un contributo volontario aggiuntivo, fino ad un massimo di un ulteriore 8,5% del reddito professionale*

→ **per incrementare volontariamente la pensione, in base alla *propensione* al risparmio previdenziale del *singolo iscritto***



Inarcassa ha privilegiato **questa soluzione** rispetto alla costituzione di un piano di previdenza complementare in base al d.lgs. 252/2005

→ **perseguendo lo stesso obiettivo, con minori costi di gestione**

Le modifiche sul contributo soggettivo minimo

modifica dell'art. 4.3 del RGP2012 (deliberata dal CND di novembre 2013, e approvata dai Ministeri Vigilanti il 26/3/2014)

- **Soggetti interessati:** *iscritti attivi*, ad esclusione dei giovani under 35 e dei pensionati contribuenti (che godono già di agevolazioni contributive)
- **Possibilità di** *derogare al pagamento del contributo minimo* **se prevedono di conseguire un reddito professionale inferiore al reddito limite (pari a euro 15.517 per il 2013 e a 15.690 per il 2014)**
- **Procedura:** *dichiarazione* **a inizio anno (e per massimo 5 anni anche non continuativi) di avvalersi della facoltà di versare la contribuzione soggettiva in base alla sola aliquota (14,5%) applicata al reddito**
- **Conseguenze:** *riduzione dell'anzianità previdenziale* **proporzionalmente al rapporto contributo corrisposto/contributo minimo**
- **Facoltà:** *possibilità di integrare la contribuzione* **– entro i successivi 5 anni - tramite pagamento della differenza tra contributo minimo e quanto effettivamente versato**

Il contributo integrativo

- *conferma* dell'aliquota al 4,0%
- *applicazione* del contributo minimo ai pensionati contribuenti
- nella misura del 50% del contributo minimo pieno
- *conferma* delle agevolazioni contributive per i giovani iscritti, con riduzione per i primi 5 anni e fino all'età max di 35 anni, con riconoscimento di un *accredito figurativo*, **a condizione del raggiungimento di un'anzianità minima di 25 anni a contribuzione piena**
- *retrocessione* a previdenza di parte del *contributo integrativo*
- *contributo integrativo* dovuto anche *nei rapporti di collaborazione fra professionisti*

L'aliquota complessiva destinata a previdenza

→ *l' aliquota di computo per il calcolo del montante contributivo individuale e dunque della pensione “contributiva” è pari a circa il 17% del reddito professionale*

	in % al reddito professionale
➤ Aliquota soggettiva (14,5% del reddito professionale)	14,5%
➤ Aliquota integrativa * (2% del fatturato per i giovani)	2,66%
➤ Totale Aliquota di Computo	17,16%
* considerato che il fatturato IVA è mediamente l'1,33 del reddito professionale	

→ *più eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva (fino a max 8,5% del reddito professionale)*

L'importanza della contribuzione nel metodo contributivo ai fini dell'importo della pensione finale

Le nuove prestazioni contributive dipenderanno sensibilmente dai *contributi versati* durante la carriera professionale

➤ *Il livello della pensione → dipende cioè dalla propensione al risparmio di ciascun iscritto*

I contributi versati a inizio della carriera professionale hanno un “peso” maggiore:

(a parità di contribuzione versata, le prestazioni possono risultare diverse)


Un esempio → 3 professionisti in 35 anni di vita lavorativa corrispondono gli stessi contributi: 175.000€

i **versa** contributi più elevati a fine carriera ⇒ **Pensione = 14.823 €**


ii **versa** un contributo annuo costante ⇒ **Pensione = 15.803 €**

iii **versa** contributi più elevati a inizio carriera ⇒ **Pensione = 17.077 €**


i) Contribuzione crescente



ii) Contribuzione costante



iii) Contribuzione decrescente



Nota: La pensione è stata calcolata con un tasso di capitalizzazione dell'1,5%

Il Riscatto degli anni di laurea (*artt. 12 e 27 RGP2012*)

Rappresenta una leva a disposizione dell'iscritto per incrementare il risparmio previdenziale e quindi la propria pensione



Importante riscattare a inizio dell'attività professionale:

il contributo genera, grazie agli interessi prodotti per più anni, un montante più elevato che produce una pensione più alta

La Totalizzazione dei contributi (Dlgs 42/2006)

Consente di rendere utili tutti i contributi versati presso più gestioni pensionistiche, a titolo gratuito, per conseguire una prestazione **(in periodi non coincidenti)**

→ *La misura del trattamento pensionistico è pari alla somma dei trattamenti determinati dalle diverse gestioni ognuna con le proprie regole*

La Ricongiunzione dei periodi contributivi (Legge 42/1990)

Consente di trasferire **(nel 50% circa dei casi presso Inarcassa la ricongiunzione è gratuita)** tutti i contributi accreditati presso diverse gestioni previdenziali per conseguire una pensione calcolata con le modalità dell'Ente presso in quale viene effettuata la ricongiunzione

→ *Può essere esercitata presso l'ente in cui è in corso l'iscrizione oppure al compimento dell'età pensionabile in una gestione diversa da quella di iscrizione*

→ *L'onere dipende, in Inarcassa, dal periodo da ricongiungere:*

a) Ricongiunzione di periodi Ante Riforma 2012 **(fino al 31/12/2012)**

l'onere è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria a coprire il pagamento della maggior quota di pensione ed il montante dei contributi versati nelle altre gestioni

b) Ricongiunzione di periodi Post Riforma 2012 **(successivi al 31/12/2012)**

non ci sono oneri a carico dell'interessato, l'operazione consiste nel trasferimento del montante contributivo accumulato

Il contributo di solidarietà a carico dei pensionati

Per il 2013 e 2014 (*in linea con quanto disposto dal Decreto “Salva Italia”*) è stato introdotto un *contributo di solidarietà* a carico dei pensionati

- ➡ **calcolato solo sulla quota retributiva della pensione, a favore dell'equità inter-generazionale**
- ➡ **nella misura dell' 1%**
 - **2%** per i pensionati *attivi* e per i *pensionati di anzianità*
- sono *escluse* le pensioni di *inabilità, invalidità, reversibilità, indirette* e le pensioni di importo *inferiore alla pensione minima*

Le prestazioni previdenziali

➤ **Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU)**

→ dal 2013 è stata introdotta la Pensione di Vecchiaia Unificata,
**con contestuale abolizione delle attuali pensione di vecchiaia,
prestazione previdenziale contributiva e pensione di anzianità
(rimane un “regime transitorio” per i più prossimi alla pensione)**

➤ **Pensione di inabilità e invalidità**

➤ **Pensione ai superstiti (di reversibilità o indirette)**

→ per matrimonio contratto ad età superiori a 70 anni

**prevista la riduzione dell'importo della pensione ai superstiti
con differenza di età tra coniugi superiore a 20 anni e nessun
figlio nato dal matrimonio**

La PVU: requisiti di accesso

→ Requisiti ordinari

Età pensionabile:

- **dai 65 anni del 2013, a partire dal 2014, l'età è elevata di 3 mesi per anno, fino ad arrivare a 66 anni nel 2017**
- **in seguito, adeguamento automatico alla speranza di vita**

Anzianità contributiva minima:

- **dai 30 anni del 2013, a partire dal 2014, l'anzianità contributiva è aumentata di 6 mesi per anno, fino ad arrivare a 35 anni nel 2023**
- **non è prevista una anzianità contributiva minima al raggiungimento dei 70 anni di età:**
 - in questo caso, la pensione verrà calcolata interamente con metodo contributivo**

Norma transitoria:

- **per gli iscritti con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni a fine 2012, che maturano un'anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni all'età di 70 anni, continua ad applicarsi il *pro rata***

>> La PVU: requisiti di accesso

Novità → *la PVU consente il pensionamento flessibile
nella fascia di età 63-70 anni*



- per rispondere alle tensioni del mercato del lavoro in questa fase di crisi
- per lasciare la scelta del momento in cui andare in pensione

- il pensionamento
anticipato



con **penalizzazione** nell'importo di pensione

- il pensionamento
posticipato



con **aumento** dell'importo di pensione

→ la pensione è funzione crescente dell'età

**a parità di anzianità e montante contributivo, un'età più
elevata consente di conseguire una pensione più elevata**

>> La PVU: requisiti di accesso

→ In breve

Requisiti ordinari: 2013-2023

Anno	Età	Anzianità
2013	65 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	32 anni

Adeguamento automatico speranza di vita:

2018	in base alle Tavole ISTAT	32 anni e 6 mesi
2019	2011-2065 (scenario	33 anni
2020	centrale), per il periodo	33 anni e 6 mesi
2021	dal 2017 al 2023, all'età di	34 anni
2022	66 anni è previsto un	34 anni e 6 mesi
2023	miglioramento della vita	35 anni
	attesa pari a circa 8 -9	
	mesi	

PVU: modalità di calcolo

La Pensione di Vecchiaia Unificata è costituita da 2 quote:

$$\mathbf{P} = \text{Quota A} + \text{Quota B}$$

Quota A - retributiva

per i periodi maturati fino al 31 dicembre 2012

(per le annualità dal 2009 al 2012, per gli iscritti con redditi e volumi d'affari IVA sotto le soglie

è comunque previsto il calcolo contributivo)

Quota B - contributiva

per le anzianità a partire dal 1° gennaio 2013

→ *Pensione interamente calcolata con metodo contributivo
in caso di pensionamento a 70 anni senza raggiungimento
dell'anzianità minima*

>> PVU: modalità di calcolo

Quota A *(relativa ai periodi maturati fino al 31/12/2012)*

➤ **Quota retributiva, calcolata con le regole in vigore fino al 31/12/2012**

$P = \beta * R_p * a$ **dove:**

β = *coefficiente annuo (2% nel primo scaglione)*

R_p = *reddito pensionabile*

a = *anzianità contributiva*

- **per calcolare il reddito medio pensionabile (R_p) si considerano:**
i migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati, il 2012 è l'ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva. Se il numero dei redditi è inferiore a 27, si esclude un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di 4
- **in caso di pensionamento anticipato la quota retributiva è ridotta: in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l'anticipo del pensionamento rispetto all'età ordinaria**

➤ **Quota contributiva, calcolata con le regole in vigore al 31/12/2012, per le annualità dal 2010 al 2012 per gli iscritti con redditi e volumi d'affari IVA sotto le soglie**

>> PVU: modalità di calcolo

Quota B (relativa ai periodi maturati dall'1/1/2013)

➤ Quota contributiva

$P = f(MC; Ct)$ dove:

MC = montante contributivo individuale ottenuto con la capitalizzazione dei contributi, è dunque funzione di C = somma dei contributi destinati a previdenza

t = tasso di capitalizzazione dei contributi (monte redditi, minimo l'1,5%)

Ct = coefficiente di trasformazione

costruito tenendo conto della speranza di vita al pensionamento degli iscritti ad Inarcassa

I Parametri rilevanti ai fini del calcolo sono:

- I Contributi (C)
- Il Tasso capitalizzazione (t)
- Il Coefficiente di trasformazione (Ct)

>> PVU: modalità di calcolo

Contributi a fini previdenziali (C)

- contributi soggettivi
- parte dei contributi integrativi
- contributi figurativi riconosciuti per agevolazioni giovani
- contributo volontario aggiuntivo
- contributi da riscatto e da ricongiunzione

(relativi a periodi riscattati che si collocano dopo il 2012)

Retrocessione a previdenza di parte del contributo integrativo

➤ *in misura (inversa) dell'anzianità maturata al 31/12/2012, per equità inter-generazionale*

50,00% fino a 10 anni d'anzianità in quota retributiva o per chi opta

per il pensionamento a 70 anni;

43,75% da > 10 a 20 anni d'anzianità in quota retributiva;

37,50% da > 20 a 30 anni d'anzianità in quota retributiva;

25,00% > 30 anni d'anzianità in quota retributiva o se

pensionato d'altro ente.

➤ *introdotta soglia massima al volume affari Iva, oltre cui non è prevista la retrocessione, pari a 161.800 euro nel 2014*

>> PVU: modalità di calcolo

Tasso di capitalizzazione (t)

➤ **variazione media quinquennale del Monte redditi degli iscritti alla Cassa**
(c.d. *PIL Inarcassa*)

➡ **con minimo garantito: 1,5% annuo**

INPS: non è previsto alcun tasso minimo

→ *in fasi di crisi economica, come quella attuale, il tasso di rivalutazione può assumere valori molto contenuti*
(0,20% per il 2013)

➤ **possibilità di ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio di Inarcassa, subordinata alla verifica della sostenibilità**

PVU: il rendimento di medio-lungo periodo

→ *realizzato da Inarcassa*

➤ nell'ultimo quinquennio **(2009-2013)**: +5,34%

Rendimento gestionale lordo, **2009-2013**

2009	9,99%
2010	5,60%
2011	-1,03%
2012	8,65%
2013 (previsione)	3,85% *
Asset Allocation Strategica (2013)	3,64%

>> PVU: modalità di calcolo

Coefficienti di trasformazione (Ct)

- **specifici**
 - **calcolati sulla mortalità specifica degli Ingegneri e Architetti iscritti ad Inarcassa**
- **“per coorte”, ossia per anno di nascita, aggiornati annualmente per la coorte che raggiunge l’età ordinaria di pensionamento, per tener conto dell’evoluzione della speranza di vita media**
 - ***L’applicazione per coorte risponde all’esigenza di tutelare il diritto degli iscritti a programmare l’età di pensionamento sulla base di coefficienti “certi”, cioè assegnati in modo definitivo. Qualora un iscritto decida di posticipare di uno o più anni il pensionamento, i suoi coefficienti di trasformazione non saranno modificati (al ribasso).***

Questa scelta consente anche di evitare atteggiamenti opportunistici, quali quelli degli anticipi in massa dei pensionamenti, alla vigilia dell’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione

Integrazione pensionistica al minimo

- **L'ordinamento di Inarcassa prevede l'integrazione dei trattamenti pensionistici**
ad un importo minimo fissato **per ciascun anno (l'integrazione al minimo non è previsto dalla disciplina pubblica in caso di adozione del sistema di calcolo contributivo), non superiore alla media dei venti redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento e comunque fino al valore fisso valido per l'anno di decorrenza della pensione.**
L'integrazione alla pensione minima non spetta:
 - **a coloro il cui nucleo familiare possenga un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) superiore nel 2014 a € 30.350 annui (rivalutati) con riferimento all'anno precedente la maturazione del diritto a pensione;**
 - **a coloro che, fermo restando il requisito precedente:**
 - **accedono alla PVU al compimento del 70° anno di età senza aver raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima**
 - **accedono alla PVU anticipata**
 - **accedono alla pensione con la totalizzazione senza aver maturato i requisiti minimi previsti per la PVU**
 - **accedono alla pensione di anzianità (norma transitoria)**
 - **sono titolari di pensione di altro ente o della pensione contributiva**

Integrazione pensionistica al minimo
Misura del trattamento

- La pensione minima **per** l'anno 2014 **è fissata in 10.854 euro**
- L'importo della pensione **comprensivo dell'adeguamento al trattamento minimo** non può essere superiore alla media dei redditi professionali, **rivalutati, relativi ai** venti anni precedenti **il pensionamento**

Integrazione pensionistica al minimo

Ipotesi particolari

Fermo restando il rispetto del requisito ISEE descritto in precedenza, per la

➤ *Pensione di inabilità*

- ✓ il trattamento minimo è riconosciuto in misura intera**

➤ *Pensione di invalidità*

- ✓ il trattamento minimo è riconosciuto al 70%**

➤ *Pensione indiretta*

- ✓ la pensione minima è pari a tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi**
- ✓ la pensione è attribuita sulla base delle relative aliquote di reversibilità (60% al coniuge, 20% a ciascun figlio ...)**

➤ *Pensione di reversibilità*

- ✓ la pensione minima è pari alla pensione minima riconosciuta al de cuius ed è attribuita sulla base delle relative aliquote di reversibilità (60% al coniuge, 20% a ciascun figlio ...)**

Integrazione pensionistica al minimo

Misura del trattamento

(modifica deliberata dal CND del 28-29.11.2013 e approvata dai Ministeri Vigilanti in data 26/03/2014)

A. Iscritti in possesso al 31.12.2012 di:

a) 50 anni di età

b) 20 anni di anzianità contributiva

fermo restando il rispetto del requisito ISEE

✓ *La misura della pensione è correlata all'anzianità maturata all'atto dell'entrata in vigore della riforma*

✓ *La quota di pensione minima ante 2013 si calcola con la formula*

$$Pm = Vo * Ar/At$$

Pm: quota di pensione ante 2013

Vo: valore minimo fissato per l'anno

Ar: anzianità in quota retributiva

At: anzianità totale al momento del pensionamento

✓ *Il trattamento integrato non può mai superare il valore limite fissato per l'anno di pensionamento, mentre non sarà applicato il limite della media ventennale dei redditi*

Prestazioni previdenziali: pensione minima | 5

>> Integrazione pensionistica al minimo

Misura del trattamento

(modifica deliberata dal CND del 28-29.11.2013 e approvata dai Ministeri Vigilanti in data 26/03/2014)

B. Iscritti in data anteriore al 29.1.1981 che entro 3 anni dall'entrata in vigore del nuovo RGP 2012 maturano:

a) 65 anni di età

b) 20 anni di iscrizione e contribuzione

✓ ***La quota di pensione minima ante 2013 si calcola con la medesima formula indicata nella precedente slide***

$$Pm = VoX Ar/At$$

Ai soli fini di calcolo il valore del denominatore At viene assunto pari al valore della anzianità contributiva prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia unificata per l'anno di pensionamento (30 anni e 6 mesi per il 2014)

Clausola di salvaguardia

Poiché non è vera in assoluto l'affermazione che la pensione retributiva assicura un ritorno pensionistico maggiore di quella calcolata con il metodo contributivo, anche alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 2012 verrà applicato *il sistema di calcolo contributivo se più favorevole* per l'iscritto rispetto al metodo retributivo.

NB: la clausola interessa i soli professionisti a basso reddito (con una Media Reddittuale Pensionabile inferiore al valore della pensione minima).

Prestazioni previdenziali: regime transitorio

Norme transitorie

➤ Possono ancora andare in pensione di anzianità:

- gli iscritti che al 31/12/2012 avevano raggiunto quota 97 con almeno 58 anni d'età e 35 d'anzianità **(condizioni essenziali l'aver presentato domanda entro il 31/12/2013 e si cancellino dall'Albo entro i 6 mesi successivi alla data della domanda)**
- gli iscritti che al 5/3/2010 avevano maturato almeno 55 anni d'età e 30 anni di contribuzione **(condizioni essenziali il presentare domanda entro 12 mesi dall'1.1.2013 o dalla data di maturazione dei requisiti e si cancellino dall'Albo entro i 6 mesi successivi alla data della domanda)**

➤ Possono ancora andare in pensione a 65 anni e con 20 anni di anzianità:

- gli iscritti ante 29/1/1981 **se maturano tali requisiti entro il 19/11/2015**

➤ Possono ancora ottenere la prestazioni previdenziali contributive:

- gli iscritti **che maturano i relativi requisiti entro il 31/12/2017 (la domanda deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti);** decorso tale termine, è possibile il pensionamento a 70 anni senza alcuna anzianità minima

L'invecchiamento della popolazione pone 2 sfide:

- dal lato della *previdenza*:

Interventi per

→ *assicurare l'equilibrio finanziario di lungo di lungo periodo*



revisione al ribasso
delle pensioni future

- dal lato dell'*assistenza*: Nuove

forme per

→ *rispondere alla crescente domanda*



prestazioni e servizi
socio-sanitari, LTC ...

Welfare integrato



il concetto di ADEGUATEZZA va considerato
nel complesso delle prestazioni previdenziali e assistenziali

Welfare integrato: anche *perché* ...

- Non esistono, a livello nazionale, politiche assistenziali per i professionisti



**Riforme del lavoro (Fornero e Giovannini):
non contengono misure qualificanti per professionisti**

- Esiste la peggiore crisi economica mai vista ed un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro



Effetti rilevanti sulla libera professione di Ingegnere e Architetto

Servizi e prestazioni di natura assistenziale

... pari, nel complesso, a *oltre 92 milioni di € nel 2012 e nel 2013*

Servizi e Prestazioni di natura assistenziale (valori in migliaia di euro)	2011	2012	2013 (dati provvisori)
Pensione di inabilità	2.969	3.219	4.000
Pensione di invalidità	8.879	9.360	10.701
Pensione minima (stima) (1)	12.600	12.978	13.200
Pensione reversibilità con figli con grave disabilità	<i>in vigore dall'11/3/2013</i>		-
Agevolazioni contributive per giovani (stima)	36.000	37.080	37.700
Accredito figurativo	<i>in vigore dall'1/1/2013 da accreditare alle pensioni future</i>		
Indennità di Maternità	15.633	16.704	14.880
Sussidi	108	74	85
Indennità per figli con grave disabilità	<i>in vigore dall'11/3/2013</i>		176
Assistenza sanitaria	10.761	12.058	9.966 (al 31/10)
Indennità per Inabilità Temporanea Assoluta	-	408	1.079
Prestiti di onore per i giovani e madri (2)	76	77	21
Finanziamenti On Line Agevolati (2)	197	291	319
Contributi per calamità naturali	104,5	208	26
TOTALE	87.328	92.457	92.153

(1) Si tratta del costo per “integrare” la pensione a calcolo (importo stimato).

(2) Si tratta dell'importo sostenuto da Inarcassa per la quota interessi; gli importi totali effettivamente erogati dalla Banca agli iscritti sono stati, per i prestiti d'onore, 563, 834 e 384,5 migliaia di euro nel 2011, 2012 e 2013, mentre, per i finanziamenti, sono stati 3.087, 4.142 e 6.756 migliaia di euro nel 2011, 2012 e 2013.

Misure per giovani e donne

➤ *i giovani*

- Agevolazioni contributive
- Retrocessione a previdenza di una quota del contributo integrativo più elevata per gli iscritti più giovani (2%)
- Accredito figurativo
- Prestiti d'onore
- Polizza responsabilità civile a tariffa agevolata (per giovani fino a 35 anni)

si tratta di oltre **37 milioni di euro nel 2012**
(**pari al 40%** delle prestazioni assistenziali totali)

- destinati in prospettiva ad aumentare via via che i nuovi istituti (introdotti dalla Riforma 2012) entreranno a regime (*ad es., l'accredito figurativo*)

➤ *le donne*

- Indennità di maternità
- Prestiti d'onore:
 - a favore delle iscritte madri di figli in età prescolare o scolare fino a 16 anni (fino a 15.000 € con abbattimento totale degli interessi a totale carico di Inarcassa)

si tratta di oltre **17 milioni di euro nel 2012**
(**pari al 18%** delle prestazioni assistenziali totali)

Misure socio-sanitarie

Iniziative in campo

- Assistenza sanitaria
- Indennità di inabilità temporanea Assoluta (ITA)
- Sussidi ai figli con grave disabilità (*accertata ai sensi della L.104/1992*)
- Pensione di reversibilità in caso di presenza di figli con grave disabilità (*accertata ai sensi della L. 104/1992*): riconoscimento 100% della pensione percepita dal deceduto

si tratta di oltre

12 milioni di euro nel 2012

(pari al 13% delle prestazioni assistenziali totali)

Sviluppi futuri, altre misure allo studio

➤ *Piano di LTC per i propri iscritti,*

da definire in relazione a modalità di finanziamento, regime delle prestazioni, aspetti gestionali

>> Sviluppi futuri, altre misure allo studio

➤ **progetto H.A.L.**

(*Hut* “rifugio”, *Advance* “prima del tempo”, *Leave* “partenza-uscita”)

Sviluppo di una contribuzione volontaria aggiuntiva

con la finalità di:

→ di prevedere la possibilità di ricorrere ad una “*soluzione anticipata*”,
ossia poter chiedere *parte* del montante contributivo *prima* di
raggiungere i requisiti di pensionamento

per:

➤ difficoltà economiche

➤ acquisto abitazione o sostegno ai propri figli

→ di integrare la pensione di I pilastro (***ottenuta con la contribuzione soggettiva obbligatoria e volontaria***)

Spunti comparativi con la Gestione Separata INPS

Liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata INPS

- ✓ **Soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad albi**
- ✓ **Soggetti non tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza**
- ✓ **Soggetti per i quali lo Statuto della Cassa previdenziale di categoria preveda condizioni ostative all'iscrizione alla Cassa medesima**

Aliquote contributive anno 2014

<p>Liberi professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria 27%+0,72% <i>(per il finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale)</i></p>	<p>Altri soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata diversi dai liberi professionisti 28%+0,72% <i>(per il finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale)</i></p>	<p>Soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione 22%</p>
---	---	---

Massimale di reddito

- **Le aliquote contributive sono applicabili ai redditi conseguiti dall'iscritto alla Gestione Separata *fino al raggiungimento del massimale di reddito stabilito per ciascun anno***
- **Massimale di reddito per il 2014 = € 100.123,00**

Minimale per l'accredito contributivo

- **L'accredito dei contributi** è *basato sul minimale di reddito*
- **Se nell'anno non viene raggiunto il minimale, vi sarà una**
contrazione dei mesi accreditati in proporzione al
contributo versato
- **Minimale per l'accredito contributivo per il 2014 = €.**
15.516,00

Contributo minimo annuo richiesto per l'accredito dell'intero anno:

- ✓ **Iscritti che applicano l'aliquota del 22% : €.** 3.413,52
- ✓ **Iscritti che applicano l'aliquota del 27,72% : €.** 4.301,03
- ✓ **Iscritti che applicano l'aliquota del 28,72% : €.** 4.456,19

Requisiti per la pensione di vecchiaia

1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995

- *Requisito contributivo:*
20 anni di contributi

- *Requisito anagrafico (periodo 1.1.2014 – 31.12.2015):*
Donne: 64 anni e 9 mesi
Uomini: 66 anni e 3 mesi

>> Requisiti per la pensione di vecchiaia

2. Soggetti con primo accredito contributivo dal 1.1.1996

➤ *Requisito contributivo:*
20 anni di contributi

➤ *Requisito anagrafico (periodo 1.1.2014 – 31.12.2015):*

a) Donne: 64 anni e 9 mesi

Uomini: 66 anni e 3 mesi

... ma si può andare in pensione solo se l'importo non è inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale

b) 70 anni e 3 mesi di età

Con 5 anni di contribuzione “effettiva”

a prescindere dall'importo della pensione

Sistema di calcolo pensione di vecchiaia
Sistema retributivo pro-rata

- ✓ **Lavoratori con 18 anni di contributi al 31.12.1995**
- ✓ **Si compone di 2 quote:**
 - **Quota A:** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 e sulla media delle retribuzioni dei 10 anni immediatamente precedenti la data di pensionamento
 - **Quota B:** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media dei redditi degli ultimi 15 anni
- **Dal 1.1.2012 viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1.1.2012**

**Sistema di calcolo pensione di vecchiaia
Sistema contributivo**

- ✓ **Lavoratori** privi di anzianità **al 31.12.1995**
e
- ✓ **Coloro che esercitano la** facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo

Sistema di calcolo:

- **Contributivo**
- **Determinazione del montante individuale = somma dei contributi di ciascun anno rivalutati**
- **Applicazione al montante contributivo del coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione**

Sistema di calcolo pensione di vecchiaia
Sistema misto

- ✓ **Lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995**
- **La pensione viene calcolata con:**
 - il *sistema retributivo*, per l'anzianità maturata fino al **31.12.1995**
 - il *sistema contributivo*, per l'anzianità maturata dal **1.1.1996**

Requisiti per la pensione anticipata

1. Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995

- *Solo il requisito contributivo
(periodo 1.1.2014– 31.12.2015):*

Donne: 41 anni e 6 mesi

Uomini: 42 anni e 6 mesi

>>Requisiti per la pensione anticipata

2. Soggetti in possesso di anzianità contributiva dal 1.1.1996

Se soddisfano alternativamente uno dei 2 requisiti:

- *Requisito contributivo* (periodo 1.1.2014 – 31.12.2015):
20 anni di contribuzione “effettiva” con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
- *Requisito anagrafico* (periodo 1.1.2014 – 31.12.2015):
 - **63 anni**
 - **prima rata di pensione non inferiore all’importo mensile pari a 2,8 volte quello dell’assegno sociale**

Sistema di calcolo pensione anticipata

- *Sull'importo del trattamento pensionistico di vecchiaia sono applicate le riduzioni di:*
 - **1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni**
 - **2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto all'età di 60 anni**
- *Le riduzioni si applicano sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo*
- *In caso di applicazione del sistema misto, le riduzioni si applicano sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12.1995*

>> Sistema di calcolo pensione anticipata

Non è prevista riduzione del trattamento pensionistico per chi:

- **Matura il requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017**
- **Ha un anzianità contributiva per effettiva prestazione di lavoro**
- **È in possesso di anzianità contributiva dal 1.1.1996**

Assegno di invalidità

1. Requisiti

- **Riduzione della capacità lavorativa a meno di un 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale**
- *5 anni di contribuzione e assicurazione* **di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda**
- **Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa**

Assegno di invalidità

2. Sistema di calcolo

- ***Misto* (una quota con il sistema retributivo e una quota con il contributivo), se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa prima del 31.12.1995**
- ***Contributivo*, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995**

Pensione di inabilità

1. Requisiti

- ***Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale***
- ***Almeno 5 anni di contribuzione e assicurazione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda***
- ***Cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa***
- ***Cancellazione dagli albi professionali***

Pensione di inabilità

2. Sistema di calcolo

- ***Misto* (una quota con il sistema retributivo e una quota con il contributivo), se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa prima del 31.12.1995**
- ***Contributivo*, se il lavoratore ha iniziato l'attività lavorativa dopo il 31.12.1995**
- **È previsto un *incremento dell'anzianità contributiva* maturata pari al numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni di età**

Pensione ai superstiti

1. Beneficiari

- *Coniuge*
- *Figli minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data della morte del genitore*
- *Nipoti minori se a totale carico degli ascendenti alla data di morte dei medesimi*
- *Genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione e a carico del defunto (in assenza di coniuge, figli e nipoti)*
- *Fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, e a carico del defunto (in assenza di coniuge, figli, nipoti e genitori)*

Pensione ai superstiti

2. Requisiti

- *Il lavoratore deceduto deve aver maturato, in alternativa:*
 - **Almeno 15 anni di contributi**
 - **Almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente la data di decesso**

Pensione ai superstiti

3. Sistema di calcolo

- **L'importo spettante ai superstiti è calcolato in percentuale sulla pensione spettante al de cuius al momento del decesso ovvero sulla pensione in pagamento al pensionato deceduto**
- **60% solo coniuge**
 - **70% solo un figlio**
 - **80% coniuge e un figlio**
 - **80% due figli senza coniuge**
 - **100% coniuge e due o più figli / tre o più figli**
 - **15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti**

Pensione ai superstiti

4. Riduzioni

La pensione ai superstiti liquidata dal 1.9.1995 è ridotta se il titolare possiede altri redditi

Ammontare dei redditi	Riduzione
Fino ad €. 19.553,82	Nessuna
Da €. 19.553,82 ad €. 26.071,76	25 %
Da €. 26.071,76 ad €. 32.589,70	40 %
Oltre €. 32.589,70	50 %

Indennità di maternità

➤ *Evento indennizzabile*

- **Parto**
- **Adozione**
- **Affidamento**

➤ *Requisiti*

- **Non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie**
- **Tenute al versamento dell'apposita aliquota dello 0,5% + 0,22%**
- **3 mesi di contribuzione dell'apposita aliquota nei 12 mesi antecedenti i 2 mesi anteriori all'evento indennizzabile**
- **Astensione effettiva dal lavoro nel periodo in cui è erogata l'indennità**

>> Indennità di maternità

➤ *Importo dell'indennità*

- **80% del reddito medio giornaliero degli ultimi 12 mesi**
- **Si calcola sul reddito utile a fini contributivi= nei limiti del massimale**

➤ *Durata dell'erogazione dell'indennità*

- **Parto: 5 mesi (2 antecedenti e 3 successivi)**
- **Adozione/affidamento: 3 mesi successivi all'ingresso in famiglia**

Indennità di paternità

➤ *Requisiti*

- **Morte o grave infermità della madre**
- **Abbandono del figlio**
- **Affidamento esclusivo del bambino al padre**
- **3 mesi di contribuzione dell'apposita aliquota dello 0,72% nei 12 mesi antecedenti l'insorgenza del diritto**

➤ *Importo dell'indennità*

- **80% del reddito medio giornaliero degli ultimi 12 mesi**

➤ *Durata*

- **Parto: 3 mesi successivi al parto o periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice**
- **Adozione/affidamento: 3 mesi successivi all'ingresso in famiglia, se la madre non che richiesto l'indennità**

Indennità di malattia

Requisiti

- **Eventi morbosi verificatisi dal 1.1.2012**
- **Attività lavorativa** *al momento dell'evento morboso*
- **Effettiva astensione dal lavoro durante il periodo di indennizzo**
- **Esclusa per eventi di durata inferiore a 4 giorni**
- *Requisito contributivo* = **accredito di contributi corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l'evento**
- *Requisito reddituale* = **reddito individuale nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento di malattia, non superiore al 70% del massimale contributivo per lo stesso anno.**

Indennità di malattia Misura della prestazione

- **L'indennità giornaliera è calcolata sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l'evento**
- **L'evento di malattia è indennizzato per un *numero massimo di giorni pari ad 1/6 della durata del periodo lavoro considerato a fini contributivi (12 mesi precedenti la malattia) e non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare***
- **Numero massimo di giorni/annui indennizzabili = 61**
- **Numero minimo di giorni/annui indennizzabili = 20**

Indennità per congedo parentale

Requisiti

- **Genitori** *anche adottivi o affidatari*
- *Non titolari* **di pensione**
- *Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie*
- **Aventi titolo alla indennità di maternità**
- *Svolgimento di attività lavorativa* **al momento della fruizione del congedo**
- **Effettiva astensione dal lavoro durante il periodo di indennizzo**
- **Il diritto alla indennità è stato riconosciuto dal 1.1.2012**
- **Durata = 3 mesi da fruire nel 1° anno di vita del bambino**
- **Misura giornaliera dell'indennità = 30% di 1/365 del reddito utile a fini contributivi, entro il massimale annuo**